

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2006

recante modifica della decisione 95/320/CE che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici

(2006/275/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo unico

considerando quanto segue:

Nella decisione 95/320/CE, articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- (1) La decisione 95/320/CE della Commissione ⁽¹⁾ istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (di seguito «il comitato»).
- (2) In seguito all'adesione dei nuovi Stati membri nel 2004, le disposizioni della decisione 95/320/CE relative alla composizione di tale comitato risultano ormai inadeguate.
- (3) Per garantire che il comitato emetta pareri scientifici imparziali di alto livello, occorre che i suoi membri siano indipendenti ed altamente qualificati. Occorre inoltre garantire un livello elevato di efficienza del comitato.
- (4) Pertanto, il comitato deve essere composto di un numero massimo di 21 membri, selezionati tra i candidati idonei proposti dagli Stati membri e nominati dalla Commissione.
- (5) La decisione 95/320/CE va quindi modificata di conseguenza,

«1. Il comitato è composto di ventuno membri al massimo, selezionati tra i candidati idonei proposti dagli Stati membri e tali da riflettere l'intera gamma di competenze scientifiche necessarie a realizzare il mandato di cui all'articolo 2, che includono segnatamente competenze in materia di chimica, tossicologia, epidemiologia, medicina del lavoro e igiene industriale, e competenze generali nella definizione di limiti di esposizione professionale (LEP).

2. La Commissione nomina i membri del comitato, sulla base della loro competenza ed esperienza scientifica comprovata, tenendo conto del bisogno di assicurare la copertura delle varie aree specifiche.»

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2006.

Per la Commissione
Vladimír ŠPIDLA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.